

**VADEMECUM RUP**

**\*\*\***

**Il Codice dei contratti pubblici  
D. Lgs. 36/2023  
nella giurisprudenza**

TF APPALTI

Avv. Danilo Argeri

Avv. Anna Lagonegro

# Direttiva UE 2014/24

## Art. 72 – Modifica di contratti durante il periodo di validità

L'articolo 72 della direttiva è così formulato: «1. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto a norma della presente direttiva nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; (...) c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere; (...) e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del paragrafo 4. (...) 4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro; (...) 5. Una nuova procedura d'appalto in conformità della presente direttiva è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico e di un accordo quadro durante il periodo della sua validità diverse da quelle previste ai paragrafi 1 e 2».

**Modifica dei contratti –  
giurisprudenza  
comunitaria**



**Corte giustizia Unione  
Europea, Sez. X,  
07.12.2023, n. 441/22**



L'articolo 72 della direttiva 2014/24 non prevede, per quanto riguarda una modifica di un contratto d'appalto durante la sua esecuzione, che una tale modifica possa essere qualificata come «sostanziale», ai sensi del par. 1, let. e), e del par. 4 di quest'ultimo, solo qualora essa sia constatata mediante un accordo scritto recante modifica del contratto, e che siffatta constatazione non potrebbe pertanto essere dedotta da elementi scritti stabiliti nel corso di comunicazioni tra le parti.

L'articolo 72, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24 elenca le situazioni in cui gli appalti e gli accordi quadro possono essere modificati senza che sia tuttavia necessario indire una nuova procedura di appalto conformemente a tale direttiva. Secondo le disposizioni del paragrafo 5 di tale articolo, l'avvio di una nuova procedura è richiesto qualora intervengano modifiche diverse da quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo.

Conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2014/24, non è richiesta una nuova procedura qualora le modifiche apportate non siano «sostanziali», ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 4, di tale direttiva. Secondo la formulazione stessa di quest'ultima disposizione, fatti salvi i paragrafi 1 e 2 di tale articolo, una modifica di un contratto durante il periodo di validità è considerata sostanziale, in ogni caso, quando sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) di tale paragrafo 4.

**Modifica dei contratti –  
giurisprudenza  
comunitaria**



**Corte giustizia Unione  
Europea, Sez. X,  
07.12.2023, n. 441/22**



Al fine di garantire l'effetto utile delle norme previste all'articolo 72 della direttiva 2014/24 e, pertanto, il rispetto dei principi che tale disposizione mira a garantire, la qualificazione di una modifica di un appalto pubblico come «*modifica sostanziale*» di quest'ultimo non può dipendere dall'esistenza di un accordo scritto firmato dalle parti del contratto di appalto pubblico e avente ad oggetto una siffatta modifica.

L'articolo 72 della direttiva 2014/24 mira a garantire il rispetto dei principi di trasparenza delle procedure e di parità di trattamento degli offerenti. Infatti tali principi ostano a che dopo l'aggiudicazione di un appalto pubblico, l'amministrazione aggiudicatrice e l'aggiudicatario apportino alle disposizioni di tale appalto modifiche tali che dette disposizioni presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle dell'appalto iniziale.

L'osservanza di tali principi si inserisce, a sua volta, nell'obiettivo più generale delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici consistente nell'assicurare la libera circolazione dei servizi e l'apertura dei mercati ad una concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri.

**Modifica dei contratti –  
giurisprudenza  
comunitaria**



**Corte giustizia Unione  
Europea, Sez. X,  
07.12.2023, n. 441/22**



Conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), i), della direttiva 2014/24, è possibile modificare un appalto senza una nuova procedura di aggiudicazione di appalto qualora *«la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere»* e siano parimenti soddisfatte talune altre condizioni previste da tale paragrafo 1.

Come risulta dalla formulazione del considerando 109 della direttiva 2014/24, le circostanze imprevedibili sono circostanze esterne che l'amministrazione aggiudicatrice, pur avendo dato prova di ragionevole diligenza nella preparazione dell'appalto iniziale, non poteva prevedere al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, tenuto conto dei mezzi a sua disposizione, della natura e delle caratteristiche del progetto particolare, delle buone pratiche del settore e della necessità di adeguare le risorse destinate alla preparazione dell'aggiudicazione dell'appalto e il suo prevedibile valore.

Qualora sussistano circostanze prevedibili per un'amministrazione aggiudicatrice diligente, essa può avvalersi della possibilità di prevedere espressamente nei documenti che disciplinano la procedura di aggiudicazione e nel contratto iniziale di appalto pubblico clausole di riesame in forza delle quali le condizioni di esecuzione di tale contratto potranno essere adattate, in caso di sopravvenienza dell'una o dell'altra circostanza specifica, il che consente di apportare modifiche che altrimenti richiederebbero una nuova procedura di aggiudicazione di appalto.

**Modifica dei contratti –  
giurisprudenza  
comunitaria**



**Corte giustizia Unione  
Europea, Sez. X,  
07.12.2023, n. 441/22**



È onere  
dell'amministrazione  
aggiudicatrice valutare  
adeguatamente le  
circostanze che possono  
comportare il superamento  
del termine di esecuzione  
dell'appalto.

Prevedendo esplicitamente la facoltà di modificare le condizioni e fissandone le modalità di applicazione nei documenti di gara, l'amministrazione aggiudicatrice garantisce che tutti gli operatori economici che desiderino partecipare all'appalto ne siano a conoscenza fin dall'inizio e si trovino pertanto in condizione di parità nel momento della formulazione dell'offerta.

L'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), i), della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che la diligenza di cui deve dare prova l'amministrazione aggiudicatrice per potersi avvalere di tale disposizione richiede segnatamente che quest'ultima abbia preso in considerazione, nella preparazione dell'appalto, i rischi di superamento del termine di esecuzione dell'appalto stesso dovuti a cause di sospensione prevedibili, come le condizioni meteorologiche abituali nonché i divieti regolamentari di esecuzione di lavori pubblicati in anticipo e applicabili per un periodo compreso nel periodo di esecuzione, dato che tali condizioni meteorologiche e divieti regolamentari non possono giustificare, qualora non siano stati previsti nei documenti che disciplinano la procedura di aggiudicazione dell'appalto pubblico, l'esecuzione dei lavori oltre il termine fissato in tali documenti nonché nel contratto iniziale di appalto pubblico.

# D. Lgs 36/2023

## Art. 120 – Modifica dei contratti in corso di esecuzione

Con la legge delega 21.06.2022, n. 78 (Art. 1, comma 2, lett. u «*Ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione*»), in attuazione della Direttiva 24/2014/UE, si è proceduto alla nuova definizione di un istituto fondamentale della fase di esecuzione dell'appalto quale quello delle modifiche dei contratti e delle varianti in corso d'opera.

L'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 riproduce, con modifiche, l'art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016, la cui rubrica è stata mutata da «*modifica dei contratti durante il periodo di efficacia*» a «*modifica dei contratti in corso di esecuzione*» al fine di renderla più coerente con le fasi dell'appalto. Nel testo dell'abrogato art. 106, che riproduce quello della Direttiva, si mostra «*sovrrabbondante*» il riferimento al «*periodo di efficacia*», poiché lo *ius variandi* del committente presuppone che gli effetti del contratto non siano cessati.

Con il successivo D.Lgs 209/2024 (c.d. correttivo) il legislatore è nuovamente intervenuto modificando i commi 1, 7 e 14 e introducendo il comma 15 bis dell'art. 120 del D. Lgs 36/2023.

**MODIFICHE CONSENTITE SENZA UNA NUOVA PROCEDURA - EX ART. 120, commi 1 e 2**

<b>Ipotesi</b>		<b>Condizioni</b>
a)	<b>Modifiche che prescindono dal valore</b> → consentite sempre che la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili inserite nei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione</li> </ul>
b)	<b>Modifiche per sopravvenuta necessità di lavori, servizi e forniture supplementari non previsti nell'appalto iniziale</b> → consentite sempre che l'eventuale <b>aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale (comma 2, art. 120 D. Lgs. 36/2023)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi tecnici o economici</li> <li>• Se il cambiamento del contraente comporti per la Stazione Appaltante notevoli disagi o un incremento sostanziale dei costi</li> </ul>
c)	<b>Varianti in corso d'opera</b> → consentite sempre che la <b>struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate</b> e che l'eventuale <b>aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale (comma 2, art. 120 D. Lgs. 36/2023)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Necessarie da parte della Stazione Appaltante per effetto di circostanze imprevedibili, fatti salvi ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;</li> <li>- gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;</li> <li>- i rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;</li> <li>- le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione</li> </ul> </li> </ul>
d)	<b>Se un nuovo contraente sostituisce il precedente aggiudicatario</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se tali modifiche soggettive siano previste in clausole precise, chiare e inequivocabili nei documenti di gara</li> <li>• Se il nuovo aggiudicatario sia subentrato a causa di morte, insolvenza o ristrutturazioni societarie, all'originario aggiudicatario, salvo che ciò non sia fatto per eludere le norme del Codice e il nuovo soggetto abbia i requisiti di legge</li> <li>• Se la Stazione Appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori</li> </ul>

**D. Lgs 36/2023 – art. 120**  
**Modifiche contrattuali/varianti contemplate**

<b>MODIFICHE CONSENTITE SENZA UNA NUOVA PROCEDURA</b>	
<b>EX ART. 120, comma 3</b>	
<b>Ipotesi</b>	<b>Condizioni</b>
<b>Modifiche</b> che non vadano ad alterare la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sussistenza di <b>entrambe</b> le seguenti condizioni:<ul style="list-style-type: none"><li>➤ valore inferiore alla soglia di rilevanza europea</li><li>➤ valore al di sotto 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture e del 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori</li></ul></li></ul>

<b>MODIFICHE SEMPRE CONSENTITE EX ART. 120, comma 5</b>
<b>Sono sempre consentite le modifiche non sostanziali → a prescindere dal loro valore</b>
Nel nuovo Codice non è stata riprodotta la disposizione contenuta nel precedente che consentiva alla Stazioni Appaltanti di stabilire nei documenti di gara soglie di importi ai fini delle modifiche.

**D. Lgs 36/2023 – art. 120**  
**Modifiche contrattuali/varianti contemplate**

<b>MODIFICHE CONSIDERATE SOSTANZIALI EX ART. 120, comma 6</b>	
1	Quando alterano considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa
2	Quando introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione
3	Quando la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale
4	Quando la modifica si estende notevolmente all'ambito di applicazione del contratto
5	Quando un nuovo contraente sostituisce quello a cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) dell'art. 120.

**D. Lgs 36/2023 – art. 120**  
**Modifiche contrattuali/varianti contemplate**

**MODIFICHE CONSIDERATE NON SOSTANZIALI EX ART. 120, comma 7**

Modifiche al progetto o modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera, si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni; si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione.

Non sono considerati modifiche sostanziali, altresì, gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.

**Applicazione decreto  
correttivo D. Lgs. n.  
209/2024**



**Parere MIT 3517/2025  
del 03.06.2025**

Fermo restando che il D. Lgs. n. 209 del 2024, ai sensi dell'art. 97, è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, si ritiene che per i contratti già posti in essere alla data del 31 dicembre 2024 trovano applicazione le regole che hanno governato la fase ad evidenza pubblica di quel contratto. Pertanto, salvo diversa espressa previsione di legge, ai contratti in essere alla data del 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 120 senza le modifiche apportate dal c.d. decreto correttivo.

## Proroga



**TAR Campania, Napoli,  
Sez. V, 04.04.2024, N.  
2200**



Il nuovo Codice ha recepito le indicazioni della giurisprudenza consolidata e dell'ANAC in relazione ai presupposti di legittimità della proroga tecnica in precedenza disciplinata dal comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e oggi normata dai commi 10 e 11 del D. Lgs. 36/2023

Affinché la proroga tecnica sia legittima, devono ricorrere i seguenti presupposti: la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento del nuovo contraente; è ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto ponte); l'Amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell'indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario. La proroga tecnica trova giustificazione solo nei casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva esigenza di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente ... l'azione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell'originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto

## Proroga



**TAR Campania, Napoli,  
Sez. V, 04.04.2024, N.  
2200**



La proroga tecnica, sulla base della clausola di opzione prevista nella *lex specialis* di gara, deve essere adottata dall'Amministrazione prima della scadenza del contratto al quale detta proroga si riferisce

Poiché con la proroga viene modificata la durata del contratto, la stessa presuppone che il contratto sia ancora in corso di esecuzione e pertanto efficace; se infatti il contratto è già scaduto e quindi non più efficace non è possibile dar corso a una proroga tecnica della durata in quanto la durata, intesa come validità, è già venuta meno.

## Opzione di proroga e proroga tecnica



**TAR Campania, Napoli,  
Sez. V, 04.04.2024, N.  
2200**



I commi 10 e 11 dell'art.  
120 del D. Lgs. n. 36/2023  
consentono di distinguere  
l'«*opzione di proroga*» dalla  
c.d. «*proroga tecnica*»

L'opzione di proroga deve essere prevista appositamente nel bando e nei documenti di gara e, se esercitata dalla stazione appaltante, obbliga l'appaltatore a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti dal contratto o, se invece specificamente previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

La proroga tecnica è quella resa necessaria da situazioni eccezionali, dalle quali derivino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova procedura di affidamento. In tale caso è consentita, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, la proroga del contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazione di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nell'ipotesi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara sia idonea a determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. La c.d. «*proroga tecnica*» va quindi tenuta distinta dalla «*opzione di proroga*», che non incontra limiti temporali salvo quelli stabiliti nei documenti di gara.

**Proroga**



**TAR Campania, Napoli,  
Sez. V, 04.04.2024, N.  
2200**



Ulteriori precisazioni

L'istituto della proroga contrattuale è consentito solo se la relativa clausola venga già inserita nel bando quale opzione da esercitarsi da parte della Stazione Appaltante in favore dell'operatore economico aggiudicatario della selezione, alle condizioni fissate sin dall'inizio nella *lex specialis* di gara, definendosi preventivamente condizioni e termini della proroga (con modalità proporzionate all'oggetto del contratto e capaci di escludere pregiudizi alla leale concorrenza nel mercato economico di riferimento), tanto che tutti i partecipanti alla gara siano posti in grado di presentare un'offerta economica che comprenda anche l'eventuale periodo di proroga, i cui effetti quindi siano stati anch'essi oggetto della selezione.

È altresì consentita la proroga contrattuale se, una volta scaduta l'efficacia di un contratto e una volta che siano state avviate concretamente e formalmente le procedure per l'espletamento della nuova selezione pubblica (con la pubblicazione del bando o attraverso altra formalità propria della procedura di scelta utilizzabile nel caso di specie), si renda necessario garantire la prosecuzione del servizio o della fornitura per tutto il tempo utile al completamento delle procedure selettive e alla stipula del nuovo contratto con il nuovo affidatario (ipotesi di c.d. «*proroga ponte*»).

Proroga



**TAR Campania, Napoli,  
Sez. V, 04.04.2024, N.  
2200**



Divieto di proroga  
automatica dei contratti in  
corso

La legislazione vigente non consente più di procedere al rinnovo o alla proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla loro proroga, nei termini espressamente stabiliti, e solo per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica. Tale divieto, pure se fissato dal legislatore in modo espreso con riguardo agli appalti di servizi, opere e forniture, esprime un principio generale attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato (cfr. Cons. St., sez. V, 7 aprile 2011 n. 2151; Tar Puglia, Lecce, sez. I, 11 febbraio 2016 n. 293; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 04 settembre 2017, n. 9531).

## Quinto d'obbligo e proroga tecnica



**TAR Lombardia, Milano,  
Sez. I, 30.01.2025, N. 329**



Il calcolo dell'importo stimato dell'appalto deve essere raccordato con la disciplina delle «*opzioni e rinnovi*» racchiusa nell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 (la quale ha introdotto sostanziali novità sugli istituti del quinto d'obbligo e della proroga tecnica).

Ove previsti dalla *lex specialis*, gli importi afferenti al quinto d'obbligo e alla proroga tecnica non possono essere esclusi dal calcolo dell'importo globale della commessa. Il quinto d'obbligo di cui al comma 9 ha assunto propriamente la natura di «*opzione contrattuale*», attivabile dall'Amministrazione non più automaticamente ma soltanto ove prevista *ab origine* nei documenti iniziali di gara, ciò al fine di rendere la sua previsione compatibile con le fattispecie di «*modifica*» dell'appalto consentite dall'art. 72 della Direttiva 2014/24/UE. La proroga tecnica, invece, con il comma 11 è stata distinta nel nuovo Codice dall'opzione di proroga di cui al comma 10, in quanto azionabile solo in «*casi eccezionali*», per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, soprattutto, senza possibilità alcuna di modifica dei prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto per l'ultimazione della commessa.

## Quinto d'obbligo e proroga tecnica



**TAR Lombardia, Milano,  
Sez. I, 30.01.2025, N. 329**



Tanto il quinto d'obbligo quanto la proroga tecnica estendono il perimetro delle obbligazioni contrattuali previste dall'appalto

Il quinto d'obbligo estende l'obbligazione contrattuale in senso «*quantitativo*» mentre la proroga tecnica determina l'«*estensione temporale*» sicché sorge il complesso onere in capo alla S.A. di specifica previsione degli stessi nella *lex specialis*, di conseguente quantificazione del loro valore economico e, infine, di inclusione dei relativi importi nel complesso valore contrattuale stimato dalla S.A. ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023.

Ragioni di trasparenza e prevedibilità sono rinvenibili nella clausola contrattuale del quinto d'obbligo, la quale, sempre in coerenza con l'art. 120, comma 9 del Codice, riconosce l'opzione di estensione quantitativa delle prestazioni sempre alle medesime condizioni previste nel contratto.

Tanto la proroga tecnica quanto il quinto d'obbligo, così come previsti nella *lex specialis*, sono conformi alle prescrizioni di cui all'art. 120 di certezza e univocità, qualora siano stati chiaramente «*predeterminati*» nel disciplinare di gara nei loro limiti economici e temporali. In tal modo, la S.A. applica correttamente il principio di certezza e prevedibilità degli obblighi contrattuali, garantendo così la *par condicio* tra i concorrenti, nonché il rispetto del principio di fiducia.

**Proroga tecnica e  
concessioni**



**TAR Emilia Romagna,  
Parma, Sez. I, 18.02.2025,  
N. 66**



La disposizione di cui al  
comma 11 dell'art. 120 del  
Codice deve ritenersi  
applicabile anche alla  
disciplina delle concessioni

Il comma 11 dell'articolo 120 del Codice deve ritenersi applicabile analogicamente alla disciplina delle concessioni, tenuto conto della necessità di garantire, anche per tale tipologia contrattuale, la continuità del servizio (come anche della fornitura o dei lavori), nelle more dello svolgimento della nuova procedura di gara e dell'individuazione del nuovo operatore economico affidatario ... tanto più ove venga in rilievo la necessità di garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale.

# **FUNZIONI DEL RUP IN MATERIA DI MODIFICHE/VARIANTI**

## **IN SINTESI**

- In fase di redazione del DIP ha facoltà di integrare il documento con la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta per le varianti
- Formula le proposte di nuovo accordo nel caso di modifica contrattuale con richiesta di rinegoziazione
- Autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione e, quindi, le varianti anche su proposta del direttore dei lavori con le modalità previste dalla Stazione Appaltante
- Propone alla Stazione Appaltante di approvare le perizie di variante autorizzate
- Propone alla Stazione Appaltante di approvare l'aggiornamento del corrispettivo
- Propone alla Stazione Appaltante di sottoscrivere l'atto di sottomissione relativo alla perizia
- Propone alla Stazione Appaltante modifiche progettuali non sostanziali per ottenerne l'approvazione

# FUNZIONI DEL RUP IN MATERIA DI MODIFICHE/VARIANTI

## IN SINTESI

- Approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della Stazione Appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico
- Propone nuovi prezzi alla Stazione Appaltante nel caso in cui le variazioni non possano essere valutate in base ai prezzi contrattuali e comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico
- Svolge attività di verifica delle perizie di variante in corso d'opera con supporto di strutture tecniche e organismi di ispezione
- Trasmette all'ANAC le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10% di quello originariamente previsto, con stesura di apposita relazione, nel caso di contratti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea
- Trasmette all'organo di collaudo le perizie di variante con relative approvazioni intervenute e copia degli atti di sottomissione o aggiuntivi
- Verifica in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato